



Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Decreto n. 3385

USCITA
prot. n. 0064162
del 11/10/2011
classif. VII/16

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università, emanato con D.R. 545 del 4.08.2010;

VISTA la Legge 9.05.1989 n. 168;

VISTO l'art. 23 della Legge 30.12.2010 n. 240;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 12.04.2011, ha deliberato la modifica degli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19.04.2011, ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione di tali modifiche;

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 12.07.2011;

DECRETA

di modificare gli artt. 7 ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 135/2009 nel testo che al presente Decreto si allega.

IL RETTORE

me
cy *low*

CAPO II – Contratti di insegnamento

Art. 7

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010

1. L'Università La Sapienza, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti.

I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 8, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 8

Procedura di attribuzione degli incarichi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente, i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera dei rispettivi Consigli, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

2. Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

- a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;
- b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;
- c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario;
- d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al settore scientifico-disciplinare e delle eventuali prove previste;
- f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.
- g) la relativa copertura finanziaria.

3. Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per non più di cinque anni consecutivi e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Non si fa ricorso alle procedure di selezione previste nel presente articolo nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 9 **Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della l. 240/2010. Nelle more dell'approvazione del suddetto Decreto, il corrispettivo dei contratti di cui all'art. 7 viene individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 **Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/2010**

1. L'Università La Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.

2. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta dei Dipartimenti ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento.

Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con i soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

4. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11 **Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 240/2010**

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università La Sapienza nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese, o fondazioni, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate.

Art. 12
Copertura previdenziale

Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13
Compiti e doveri didattici

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.

2. Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.

Art. 14
Risoluzione

Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Si intendono abrogati gli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 135/2009.

2. Si considerano validi gli incarichi di insegnamento attribuiti in base a bandi di valutazione comparativa indetti dalle strutture di riferimento fino alla data del 28 gennaio 2011, secondo la normativa vigente.